



Regione Calabria

Commissario

per l'attuazione del Piano di Rientro

Task-Force Commissariale Sanità Pubblica Veterinaria e SIAN

(DPGR n. 58/2011, n.111/2011 e DCA n. 133 del 19.12.2016)

Catanzaro lì 29.01.2019

Prot. n. 36324/Siar

**Direttori /Responsabili
Servizi veterinari area A,B e C
AASSPP regione Calabria**

**On. Mauro D'Acri
c/o Dipartimento Agricoltura**

Oggetto: registrazione aziende familiari da autoconsumo. Precisazioni.

Facendo seguito alle numerose segnalazione di chiarimenti circa le modalità da seguire per la registrazione delle **aziende familiari da autoconsumo per suini**, divenuta obbligatoria dal mese di dicembre 2018, nonché alla riunione del 28 gennaio u.s. con alcuni operatori del settore suinicolo presso il Dipartimento Agricoltura regionale alla presenza del On. Mauro D'Acri, si precisa quanto segue:

- differentemente da quanto previsto fino al mese di novembre 2018, ovvero della possibilità di acquisto di un suino da allevare per autoconsumo con il solo codice fiscale, a partire dal mese di dicembre 2018, al **fine di garantire la tracciabilità di tutti gli animali**, è stata resa obbligatoria la registrazione in BDN (Banca Dati Nazionale) anche di questa tipologia di allevamento **non commerciale**;
- l'allevamento familiare per autoconsumo **non rientra** nel campo di applicazione del così detto "pacchetto igiene"; l'orientamento produttivo "familiare" è chiaramente definito dal D.l.vo 200/2010, ovvero trattasi di "**allevamenti in cui gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo senza alcuna attività commerciale**".
- Il DPGR n. 165/2012 e smi, coerentemente con la normativa nazionale e comunitaria, nel regolamentare in Calabria la registrazione ed il riconoscimento delle imprese alimentari (intese come "attività imprenditoriale, commerciale o artigianale"), **esclude la produzione primaria per uso domestico privato (quindi gli allevamenti familiari per autoconsumo) dalla notifica sanitaria ai fini della registrazione tramite procedura SCIA**, in quanto tali attività non sono definibili quali "imprese alimentari" poiché **prive di finalità commerciali o comunque destinate a terzi**.
- La regolamentazione di tali attività è pertanto demandata (dall'art.1, comma 3, Reg. CE 852/2004) alle norme nazionali nello specifico al DPR 320/54, al DPR 317/96, al D.lgs. 158/06.

Pertanto chiunque intenda avviare un allevamento familiare per autoconsumo, deve inoltrare richiesta di **registrazione** al Servizio Veterinario area "A" (Sanità Animale) dell'ASP competente per territorio utilizzando l'apposita modulistica già fornita a tutte le AASSPP. Il Servizio Veterinario procederà a registrare l'allevamento in BDN (e quindi ad assegnare il codice allevamento) previa verifica dei requisiti di competenza (coerenza del numero e della specie degli animali, vincoli e prescrizioni sanitarie, ecc.) dopo che il Comune interessato avrà rilasciato il proprio atto di assenso/nulla osta o comunque denominato sulla base del **Regolamento Comunale d'Igiene adottato, e/o quant'altro**.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota atutto il personale interessato.

Distinti saluti

Task Force Commissariale Sanità Pubblica veterinaria e SIAN

f.to Dott. Gianluca Grandinetti

f.to Dott. Fabio Arigoni